

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 7 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 18.00 in Catania, Via Peloritani n. 29, a seguito di formale convocazione degli associati dell'associazione **VITIS AUREA APS**, effettuata ai sensi di legge e di statuto mediante comunicazione scritta via mail, sono presenti i signori:

1. **ARANCIO AGATA**, nata a Catania il 6.10.1967 ed ivi residente in Via Peloritani n. 29, codice fiscale RNC GTA 67R46 C351F;
2. **ACCARDI ROSARIA MARIA ANGELA**, nata a Grammichele (CT) il 25.04.1954 e residente a Catania in Via Morosoli n. 1, codice fiscale CCR RRM 54D65 E133F;
3. **LOMBARDO ANTONELLA**, nata a Locri (RC) l'1.12.1978 e residente a Bianco (RC) in Via Corrado Alvaro n. 2, codice fiscale LMB NNL 78T41 D976T;
4. **GRASSO RUBEN**, nato a Catania il 19.04.2004 e residente a Giarre (CT) in Via Pier Paolo Pasolini n. 11, codice fiscale GRS RBN 04D19 C351S;
5. **LICCIARDELLO LORENZO**, nato a Catania il 19.04.2004 e residente a Randazzo (CT) in Via Galliano n. 281, codice fiscale LCC LNZ 04D19 C351L;
6. **FRAZZETTO GIADA IRMA SARA**, nata a Catania il 26.08.1971 e residente ad Aci Castello (CT) in Via Lungomare Galatea n. 111, codice fiscale FRZ GRM 71M66 C351U;
7. **GRECO CARMELA**, nata a Catania il 6.12.1964 ed ivi residente in Viale della Costituzione n. 1G, codice fiscale GRC CML 64T46 C351E;
8. **LUNELIO EMANUELE**, nato a Catania il 10.01.1991 e residente a Mascalucia in Via Del Bosco n. 166, codice fiscale LNL MNL 91A10 C351Z;
9. **SCHEMBRI MARIANNA**, nata a Catania il 09.12.1971 e residente a Misterbianco in Via Pisa n. 64, codice fiscale SCH MNN 71T49 C351R.
10. **VASSALLO CORRADO PAOLO MASSIMO MARIA**, nato a Catania il 18.02.1967 ed ivi residente in Via Etna n. 110, codice fiscale VSS CRD 67B18 C351F.

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

- attribuzione Partita IVA dell'Associazione
- iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il Signor Grasso Ruben che accetta.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto per poi procedere alla richiesta di attribuzione della partita IVA ed iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano sia norme inderogabili che norme derogabili ed anche norme facoltative contenute o comunque compatibili con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'Associazione si qualificherà come Associazione di promozione sociale ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di promozione sociale.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA

- ✓ di approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in "Allegato A" al presente verbale disponendone l'efficacia ai sensi dell'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017;
- ✓ che all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'Associazione assumerà la qualifica di Associazione di promozione sociale ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo APS,



potendo inoltre qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo anche dell'acronimo ETS,

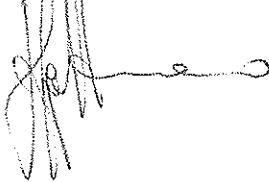
- ✓ autorizzare il Presidente a fare richiesta dell'attribuzione della Partita IVA presso la competente Agenzia delle Entrate e di provvedere ad inoltrare al Ministero competente la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 20.00

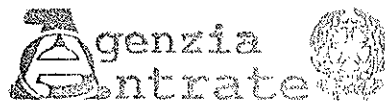
Il Presidente

(Arancio Agata)



Il Segretario

(Grasso Ruben)



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL

12 FEB. 2025

AL N.

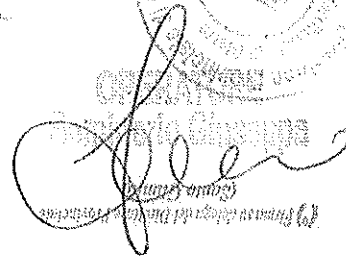
107

SERIE

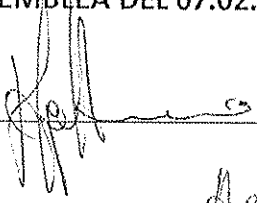
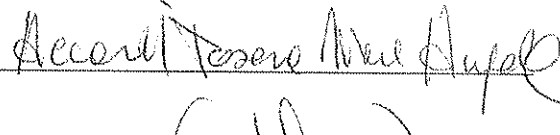
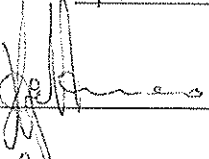
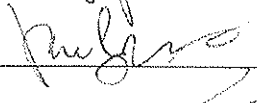
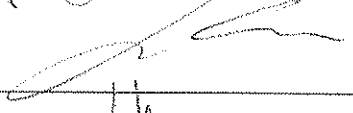
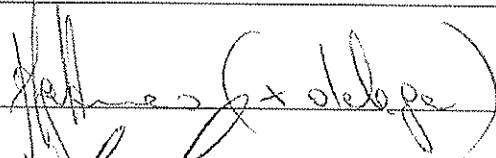
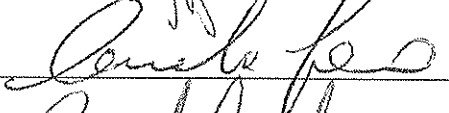
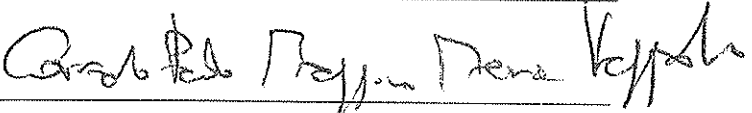
3

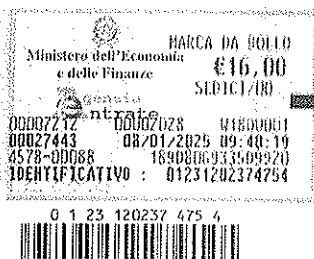
ATTO E

11111111



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 07.02.2025

1. ARANCIO AGATA 
2. ACCARDI ROSARIA MARIA ANGELA 
3. LOMBARDO ANTONELLA  (+ delega)
4. GRASSO RUBEN 
5. LICCIARDELLO LORENZO 
6. FRAZZETTO GIADA IRMA SARA  (+ delega)
7. GRECO CARMELA 
8. LUNELIO EMANUELE 
9. SCHEMBRI MARIANNA 
10. VASSALLO CORRADO PAOLO 



STATUTO

ASSOCIAZIONE VITIS AUREA APS

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Associazione Vitis Aurea APS (Associazione di promozione sociale).

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di CATANIA, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio Italiano, Etneo e Siciliano, nella valorizzazione dell'artigianato e della tradizione regionale quale parte integrante del patrimonio culturale, nella promozione dei diritti e dell'integrazione a tutti i livelli al fine di tutelare e promuovere i valori e i diritti dell'U.E. attraverso il coinvolgimento dell'individuo di tutte le fasce di età per promuovere la diversità e l'inclusione sociale, contro ogni forma di violenza, sociale, culturale, economica.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dei diritti e dei valori dell'U.E. e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico del territorio;
- c) Collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche Comunali, Regionali, Europee, Enti ed Associazioni per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di progetti culturali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, tra cui in particolare:
- attività culturali, educative e di promozione in materia di tematiche ambientali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione;
 - partecipazione diretta a iniziative volte al recupero di aree paesaggistiche di interesse generale, turistico, storico e/o culturale
- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22.06.2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- m) promuovere la realizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici. Selezionare azioni di animazione rurale che possano migliorare la conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle tradizioni agricole, della trasformazione agroalimentare e agroindustriale, della pesca e dell'acquacoltura, nonché incentivare lo sviluppo economico ed enogastronomico del territorio nazionale, regionale, Etneo e Siciliano, nonché la valorizzazione dei territori. Accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo e internazionale perseguendo la massima



valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree della regione;

n) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale, promuovere e far conoscere i prodotti agricoli, agroalimentari e silvicolture legati al territorio valorizzando identità, storia e cultura Europea, Italiana e Siciliana. Promuovere la grande ricchezza e varietà di prodotti alimentari delle singole Regioni Italiane ed in particolare della Regione Siciliana, con azioni e interventi che esprimano sempre più il tratto comune di una cultura alimentare e gastronomica molto ricca di storia, cultura, paesaggi e conoscenze.

Valorizzare la qualità dei prodotti italiani ed in particolar modo siciliani, in ambito regionale, nazionale e internazionale, migliorando l'immagine complessiva del comparto produttivo regionale, favorendo la commercializzazione, ma anche svolgendo attenta attività di informazione, tenendo conto del mercato, dei bisogni dei consumatori, dell'atteggiamento dei responsabili di acquisto e dell'accresciuta domanda di informazione di particolari target di utenza (come a esempio i giovani).

o) promuovere la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale delle singole regioni, come elemento distintivo delle differenze culturali territoriali per sostenere e promuovere l'identità locale, armonizzandola con le sfide del futuro, per favorire la competitività produttiva;

p) promuovere i valori e i diritti dell'UE, per valorizzare il concetto di diversità nel contesto dell'uguaglianza, al fine di concretizzare l'integrazione sociale, culturale, economica dell'unione;

q) promuovere i diritti del singolo, per valorizzare il concetto di diversità nel contesto dell'uguaglianza, al fine di concretizzare l'integrazione sociale, culturale, economica.

r) promuovere il coinvolgimento dell'individuo come parte integrante di un Europa in forte evoluzione socio culturale.

s) promuovere la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza, nelle varie fasce di età, in modo da concretizzare i valori e diritti Europei.

t) Valorizzazione, conoscenza, memoria, incremento del mercato dei prodotti agricoli e incremento delle presenze nei luoghi della tradizione agricola e dell'identità storica e culturale delle Regioni Italiane. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale anche mediante lo svolgimento delle seguenti ed ulteriori attività, alcune previste da norme regionali.



L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale anche mediante lo svolgimento delle seguenti ed ulteriori attività, alcune previste da norme regionali.

L'Associazione, a titolo meramente esemplificativo, si prefigge: 1) realizzare attività formativa compresa quella professionale e di aggiornamento. 2) contribuire allo sviluppo professionale dei beneficiari l'attività, aiutandoli a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, rilevando ed analizzando i fabbisogni delle imprese nell'ambito dello sviluppo professionale e creando nuove opportunità di occupazione per i soggetti beneficiari dell'attività.

Inoltre, l'Associazione per procurare i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto e compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli interessi generali e degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi sempre senza finalità di lucro.

L'Associazione può, inoltre, svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;





- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione; il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 400,00 (quattrocento/00) da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Il numero massimo degli associati ordinari dell'Associazione è fissato in 50. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso



5.12 L'ammissione degli associati ordinari, quando un posto sia vacante, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due associati.

5.13 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.14 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.15 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

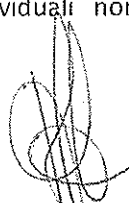
5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il Segretario e il Tesoriere;
5. l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle



responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.





Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 10. Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

10.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

10.4 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.



10.5 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

10.6 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

10.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

11.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

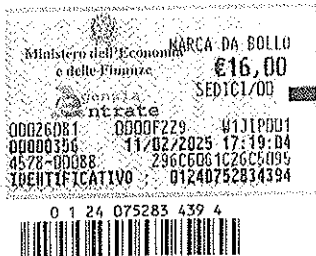
Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.





12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art. 14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Catania.

Art. 17 Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione,



la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Catania.

30.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 Volontariato e lavoro nell'Associazione

19.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

19.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

19.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

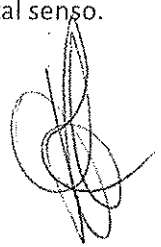
Art. 20 Responsabilità violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

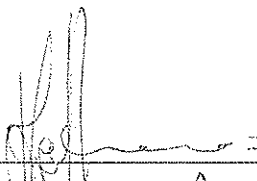
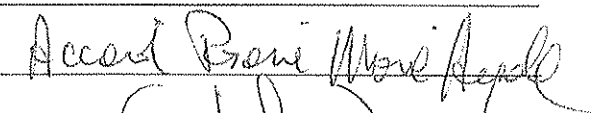
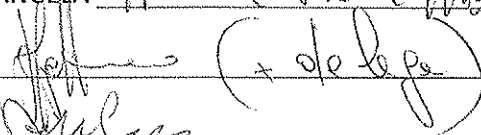
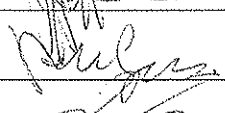
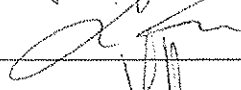
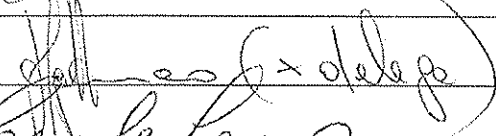
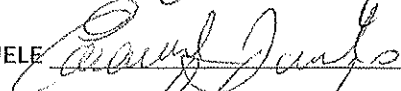
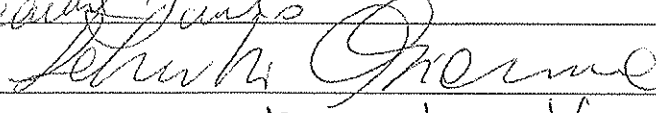
20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.



Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

I Soci:

1. ARANCIO AGATA 
2. ACCARDI ROSARIA MARIA ANGELA 
3. LOMBARDO ANTONELLA  (+ delega)
4. GRASSO RUBEN 
5. LICCIARDELLO LORENZO 
6. FRAZZETTO GIADA IRMA SARA  (+ delega)
7. GRECO CARMELA 
8. LUNELIO EMANUELE 
9. SCHEMBRI MARIANNA 
10. VASSALLO CORRADO PAOLO 